



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n. 56/2009 (prot. 6505 del 27 aprile 2009) (Oggetto : PSR Sicilia 2007-2013. Asse 4. Percorso di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL). Legittimità del percorso. Quesiti).

**Contributi e Finanziamenti – Agricoltura – Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 – Asse 4 – Percorso di selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale – Legittimità – Sussiste.**

Il percorso di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), intrapreso al fine di attivare l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del PSR Sicilia 2007-2013, non sembra in contrasto con le previsioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che definiscono, rispettivamente, l'approccio Leader e i Gruppi di azione locale. In particolare non sembra che la suddivisione in Nuclei di Aggregazione Territoriale (NAT) del territorio eleggibile all'approccio Leader comprometta l'approccio dal basso verso l'alto previsto dal citato art. 61, atteso che all'interno dei NAT i Gruppi di azione locale manterranno inalterate le loro funzioni di elaborazione e di attuazione delle strategie di sviluppo locale.

**Contributi e Finanziamenti – Agricoltura – Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 – Asse 4 – Percorso di selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale – Composizione territoriale dei Nuclei di Aggregazione Territoriale – Valutazione dei soli GAL finanziati in passate iniziative Leader – Illegittimità per eccesso di potere – Non sussiste.**

Premesso che l'art. 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005 con riferimento ai Gruppi di azione locale afferma che "deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II o Leader + o secondo l'approccio Leader ..." e considerato che la ratio della norma citata va individuata nell'intento di preservare l'esperienza maturata nell'attuazione dell'approccio Leader nei precedenti periodi di programmazione, la scelta di tenere conto, ai fini della definizione dei Nuclei di Aggregazione Territoriale, solo della composizione territoriale dei GAL finanziati ed operanti nell'ambito del Programma Leader + Sicilia 2000-2006 non sembra possa essere contestata né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso di potere, non riscontrandosi invero elementi di illogicità, di irragionevolezza o di incoerenza nell'azione posta in essere dall'Amministrazione competente.

Regolamento (CE) n. 1698/2005, artt. 61, 62, 77 e 78.

